

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10943 **del** 08/08/2019

Proposta n. 13907 **del** 05/08/2019

Oggetto:

Società Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. - G.S.A. S.r.l. - Installazione per trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse – Approvazione Variante sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B6404 del 15/12/2009, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per "Variazione gestionale ai fini aumento capacità di trattamento". per ampliamento e/o ristrutturazione dell'impianto, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti.

OGGETTO: Società Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. - G.S.A. S.r.l. - Installazione per trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse – Approvazione Variante sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B6404 del 15/12/2009, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per “Variazione gestionale ai fini aumento capacità di trattamento”. per ampliamento e/o ristrutturazione dell'impianto, con aumenti qualitativi e quantitativi di rifiuti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, c. 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

| | |
|---|--------------------------------------|
| Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99 | DM Ambiente 31-01-2005 |
| Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti” | D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i. |
| Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati | D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i. |
| Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05 | DM Ambiente 29-01-2007 |
| Norme tecniche per le costruzioni | DM Lavori pub. 14-01-2008 |
| Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) | D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i. |
| Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 - bis. | DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 |
| - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005. | D.M. 27-09-2010 |

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti | L.R. n. 27 del 09-07-1998 e

| | |
|---|------------------------------------|
| | s.m.i. |
| Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio | DCRL n. 14 del 18-01-2012 |
| Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi | DGR n. 222 del 25-02-2005 |
| Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005 | DGR n. 1116 del 13-12-2005 |
| D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale | DGR n. 288 del 16-05-2006 |
| Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 | DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i. |
| Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98 | DGR n. 239 del 18-04-2008 |
| Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99 | DGR n. 755 del 24-10-2008 |
| Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico | DGR n. 239 del 17-04-2009 |
| Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale | DGR n. 363 del 15-05-2009 |
| Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti. | DGR n.956 del 11-12-2009 |
| Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMcC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05 | DGR n.35 del 21-01-2010 |
| Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs 152/06 e della L.R. 27/98" | DGR n.548 del 05/08/2014 |

PREMESSO CHE la Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. (di seguito Società):

- gestisce l'installazione (categorie IPPC 5.1 e 5.3) per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse, in forza

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata alla Società con Determinazione n. B2866 del 30.06.2009 e ss.mm.ii;

- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- con istanza del 12.12.2016, acquisita con prot. n. 636150/24/01 del 21/12/2016, ha trasmesso agli Uffici regionali la richiesta di modifica sostanziale all'A.I.A. n. B6404 del 15/12/2009, per aumento della quantità complessiva giornaliera di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto di trattamento esistente, nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse;
- la documentazione trasmessa con la nota di cui al punto precedente comprende i seguenti elaborati:

| | |
|---|--|
| SCHEDE A - Informazioni generali, con i seguenti allegati: | |
| A.1 | Planimetria Impianto ed inserimento paesaggistico |
| A.2 | Schema a blocchi attività di trattamento rifiuti |
| A.3 | Intervento di mitigazione degli impatti |
| A.4 | Caratteristiche Tecniche Impianto Osmosi inversa |
| A.5 | Progetto Preliminare-Realizzazione Coperture per area di stoccaggio |
| A12 | Certificazione sistemi di Gestione Ambientale |
| A21 | Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti |
| A23 | Parere di compatibilità ambientale |
| A25 | Schema a Blocchi Attuale |
| A26 | Dispositivo di autorizzazione Attività Tecnicamente Connessa |
| SCHEDE B - Dati e notizie sull'impianto/complesso Ippc attuale, con i seguenti allegati: | |
| B | Planimetria Catastale e Certificato di destinazione urbanistica |
| B19 | Planimetria Generale stato attuale |
| SCHEDE_B: RIFIUTI | |
| SCHEDE C - Dati e Notizie sull'impianto da autorizzare, con i seguenti allegati: | |
| C | Relazione Geologica |
| C6 | Nuova relazione tecnica |
| C7 | Nuovo schema a blocchi |
| C11 | Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di |
| C12 | Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti d'origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore |
| C13 | Protocollo di miscelazione |
| C14 | Relazione tecnica su impianto biologico |
| C15 | Schema modifica processo Fenton |
| C16 | Caratteristiche tecniche nuovo sistema di filtrazione |
| C17 | Relazione tecnica sull'individuazione di CSC sitespecifiche + le seguenti integrazioni: |
| | - Progetto esecutivo per la determinazione dei valori di fondo delle acque sotterranee; |
| | - Integrazione bibliografica integrazioni richieste in CDS; |
| | - Analisi dei dati raccolti e CSC proposte; |
| Riassunti presentazioni convegno idroVulc2013 (Orvieto, 16-17 maggio 2013) | |
| SCHEDE D - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali, con i seguenti allegati: | |

| | |
|--|---|
| D | Monitoraggio delle emissioni acustiche |
| D. 5 | Relazione tecnica su dati e modelli meteo-climatici |
| D. 6 | Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione. |
| D. 7 | Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione. |
| D. 8 | Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione. |
| D. 9 | Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità. |
| D. 10 | Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione |
| SCHEDA E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio, con Allegato: | |
| E | Relazione Tecnica relativa al funzionamento impianto di trattamento biologico |
| E2 | Piano di monitoraggio e controllo |
| All. | Protocollo di Miscelazione |
| All. | Sintesi non Tecnica |

- la modifica sostanziale richiesta dalla Società consiste nell'aumento di quantitativi dei CER in ingresso, senza incremento di ulteriori tipologie di rifiuti o di nuovi codici CER, oltre quelli già autorizzati in A.I.A., in migliorie impiantistiche e nell'ampliamento dell'installazione, così come descritto in dettaglio nell'elaborato presentato dalla Società a corredo della richiesta di variante, Allegato "C6 - Nuova relazione tecnica", e come sinteticamente riportato di seguito:
 - ampliamento fino a 500 tonnellate giornaliere totali, fermo restando il limite giornaliero di 200 ton/die di rifiuti classificati come pericolosi;
 - la capacità annua passa da 78.000 a 125.000 ton/anno, restando invariato il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi di 39.000 t annue;
 - nuove modalità di miscelazione dei rifiuti pericolosi e variazione della gestione degli spazi adibiti allo stoccaggio e al trattamento dei gruppi di miscelazione, in cui si suddividono i codici CER autorizzati;
 - variazione della destinazione delle vasche da "vasche di stoccaggio" a vasche di trattamento";
 - modifica alla linea di trattamento Fenton, che prevede la suddivisione del trattamento in due distinti bacini (bacino di acidificazione e bacino di ossidazione), allo scopo di facilitare il controllo operativo del processo e garantire una migliore stabilità alle prestazioni del trattamento;
 - sostituzione dell'esistente filtro a sabbia facente parte della linea di trattamenti terziari delle acque reflue, con un sistema a tele filtranti maggiormente performante;
 - modifiche relative al processo impiantistico con l'introduzione del processo di vagliatura a monte del trattamento dei rifiuti pericolosi e l'introduzione del processo ad osmosi inversa come trattamento terziario;
 - realizzazione di una tettoia a copertura delle di aree di stoccaggio;

PRESO ATTO che la Relazione Tecnica e gli altri elaborati tecnici sono stati redatti dalla SA.RO. Progettazioni Srl di Civita Castellana (VT), con Responsabile del progetto il Dr. Ing. Domenico Saviotti, mentre il Protocollo di Miscelazione è a firma del prof. Francesco Vegliò, presidente della "Biomateriales & Engineering Srl – spin-off universitario – c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione e di Economia, presso Università degli Studi dell'Aquila;

TENUTO CONTO che con Determinazione n. G07747 del 07.06.2019 si è proceduto alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla variante sostanziale in approvazione, nella quale, tra l'altro, sono stati analizzati anche i vari aspetti di cui alla verifica di ottemperanza richiesta con Determinazione

n. G11189 del 04.08.2017 di Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., da cui è emerso quanto segue:

- per la realizzazione della tettoia prevista a copertura delle zone di stoccaggio, la Società dovrà acquisire il permesso di costruire presso il Comune di Civita Castellana;
- la Società ha trasmesso copia del certificato di Destinazione Urbanistica del sito rilasciato dal Comune di Civita Castellana e una dichiarazione di tecnico abilitato, circa la sussistenza di titoli edilizi in capo all'impianto;
- la Società ha comunicato che l'impianto di osmosi inversa è già installato e funzionante;
- relativamente alla problematica sui superamenti delle CSC tabellate per alcuni analiti (As, F, Fe, Mn e Ni) sulle acque emunte dai piezometri installati all'interno dell'installazione, V.I.A., quali CSC sito specifiche possono essere prese come riferimento quelle indicate nella sottostante tabella:

| Elemento | Media | σ | α | X critico | CSC |
|--------------------|-------|----------|----------|-----------|------|
| As $\mu\text{g/L}$ | 19 | 5 | 1,0% | 35 | 35 |
| Fe $\mu\text{g/L}$ | 335 | 282 | 1,0% | 1118 | 1200 |
| F $\mu\text{g/L}$ | 2011 | 488 | 1,0% | 3366 | 3400 |
| Mn $\mu\text{g/L}$ | 147 | 36 | 1,0% | 246 | 250 |
| Ni $\mu\text{g/L}$ | 20 | 3 | 1,0% | 28 | 30 |

RITENUTO che l'Amministrazione della Provincia di Viterbo possa tenere conto di quanto stabilito al capoverso precedente al fine di chiudere l'Ordinanza Provinciale, ex art 244 del D.lgs 152/2006, attualmente sospesa, per sopravvenuta carenza di interesse, così come prospettato da ARPA Lazio con la nota n. 33381 del 04.05.2016, oltre che della Provincia di Viterbo medesima con nota comunicazione prot.n. 9064 del 17/02/2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0084615.17-02-2017, con la quale è stata comunicata l'intenzione di procedere alla revoca dell'ordinanza provinciale, successivamente ad uno specifico provvedimento da parte dell'Area regionale "Ciclo Integrato dei rifiuti", che recepisce i valori di riferimento sito specifici proposti dalla Società;

RILEVATA la necessità che la Società, oltre al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, provveda ad attuare quanto di seguito riportato:

- *relativamente alle emissioni odorigene che si possono sviluppare nell'installazione, fermo restando il rispetto di quanto previsto per il monitoraggio periodico delle potenziali sorgenti emissive in base al PMeC, entro novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà elaborare apposito studio per verificare la necessità di apportare delle modifiche al sistema di gestione ambientale previsto, prendendo come riferimento:*
 - *Il contenuto nella Decisione della Commissione Ue 2018/1147/Ue Emissioni industriali - Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per le attività di trattamento dei rifiuti - Direttiva 2010/75/Ue, con particolare riferimento alla Bat 12, che comprenda, se necessario, un piano di gestione degli odori, al cui interno prevedere anche un protocollo per il monitoraggio degli odori con le specifiche richiamate nella Bat 10, oltre che alla Bat 13, per quanto attiene alle tecniche di prevenzione indicate;*
 - *eventuali provvedimenti regionali che dovranno essere emanati nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 272 bis del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dal D.L.vo 183/2017, in attuazione alla direttiva europea 2015/2193, ovvero, in mancanza di tale specifica legislazione regionale, le disposizioni essenziali contenute nell'Allegato Tecnico di cui alla Legge regionale della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32, avente per oggetto "Disciplina in materia di emissioni odorigene", o, ancora, a quanto previsto dalle linee guida che la Regione Lombardia (D.G.R. IX/3018 15/02/2012) ha approvato per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività con impatto odorigeno;*

- *nella eventualità, così come rappresentato dalla Società medesima, che alcuni quantitativi di rifiuti non pericolosi, allo stato non preventivamente stimabili, possano essere alimentati nella linea a caldo, normalmente riservata al trattamento dei rifiuti pericolosi, il relativo flusso dovrà sostituire la corrispondente quantità di rifiuti pericolosi, in modo che non venga variata la quantità di calore necessaria per il trattamento e per non determinare alcun aumento delle emissioni dei generatori di vapore, nel rispetto di quanto già autorizzato in merito;*
- *le operazioni di miscelazione dei rifiuti in deroga dovranno essere svolte esclusivamente attenendosi alle specifiche dichiarate dalla Società, e in particolare, in modo che:*
 - *non comportino alcuna diluizione tra i rifiuti incompatibili, con la finalità di ottenere una diversa classificazione;*
 - *siano esclusivamente finalizzate all'equalizzazione del flusso di rifiuti da destinare alle diverse linee di trattamento;*
 - *non rappresentino un'operazione di gestione rifiuti a sé stante, ma un'operazione da svolgere a monte dei successivi trattamenti già autorizzati;*
 - *non implicino nessuno dei rischi previsti all'art. 177 comma 4 del D.lgs 152/2006, e non siano suscettibili di accrescere l'impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;*
- *fermo restando che il protocollo di miscelazione presentato dovrà essere adeguato al protocollo tipo che la Regione Lazio provvederà ad emanare in tempi brevi, entro sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, il protocollo presentato dovrà essere integrato con i dati mancanti, atteso che per ogni gruppo di miscelazione devono essere indicati i seguenti parametri:*
 - *Origine e tipologia dei rifiuti da miscelare;*
 - *Classificazione dei rifiuti che generano le miscele;*
 - *Classi di pericolosità (HP) potenzialmente associate ai rifiuti costituenti la miscela, sulla base della somma delle concentrazioni delle sostanze classificate con un determinato codice di pericolo (H);*
 - *Tipo di operazione, classificazione, stato fisico, descrizione e caratteristiche della miscela;*
 - *Destinazione della miscela all'interno dell'impianto, indicando i successivi passaggi;*
 - *Attrezzature, impianti e modalità operative necessarie per la miscelazione;*
- *la procedura di omologa dei rifiuti deve essere condotta come segue:*
 - *per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, dovrà essere effettuato un processo di omologa almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; al conferimento diretto da parte del produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa), D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, sempre che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;*
 - *in casi diversi di quelli di cui al punto precedente l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di eventuale parere degli Enti di Controllo;*
 - *all'atto di ogni conferimento di rifiuti presso l'installazione, il Tecnico responsabile è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto, oltre che della regolare compilazione dei documenti obbligatori; l'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogni qualvolta, successivamente alle verifiche svolte all'atto del primo conferimento in impianto, a seguito dei controlli effettuati dalla Società, si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico;*

- *sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun gruppo di miscelazione (CER, quantità, classi di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, etc.) e delle relative tipologie di trattamento messe in atto e dei risultati attesi, predisporre un adeguato piano di monitoraggio nel rispetto delle MTD, punto 7), paragrafo E.5.1, “Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi”, contenute nelle Linee Guida comprese nell’apposita Sezione del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli delle Amministrazioni invitate in Conferenza di Servizi, che nei termini e modalità stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i., art. 14-ter commi 6 e 7 e art. 17 bis), comma 1, non hanno espresso parere sull’istanza e/o non hanno presenziato alle Conferenze di Servizi convocate in sede simultanea;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori, come risulta da copia del Bonifico del 19.12.2016 emesso a favore della Regione Lazio;

RILEVATA la necessità:

- che la Società una volta eseguite le opere oggetto di variante, prima dell’effettivo avvio delle relative attività di gestione, ne dia comunicazione all’Autorità competente, trasmettendo apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile, che ne attesti l’avvenuta effettuazione in conformità alle previsioni del presente Atto;
- che la Regione Lazio, dopo il ricevimento di detto certificato di collaudo, provveda a convocare apposito sopralluogo presso l’installazione, cui saranno invitati a partecipare i competenti uffici della Provincia di Viterbo, del Comune di Civita Castellana e di ARPA Lazio, sezione di Viterbo e, successivamente, in relazione agli esiti positivi del predetto sopralluogo, proceda al rilascio della prevista presa d’atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;
- che la Società per la determinazione dei valori delle acque sotterranee si attenga alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;
- che per la realizzazione della tettoia prevista a copertura delle zone di stoccaggio, la Società acquisisca il permesso di costruire presso il Comune di Civita Castellana e quant’altro previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

RITENUTO di poter rilasciare il provvedimento autorizzativo alla variante sostanziale richiesta, allegando il PdMeC e l’Allegato Tecnico con relative Appendici I e II, III, IV, V, costituite dall’Elenco dei CER, dallo Schema a blocchi (rif. Progetto Allegato C7, denominato “Nuovo Schema a Blocchi”), dalla Planimetria Generale (rif. progetto Allegato C11, denominato “Planimetria con individuazione Aree per lo Stoccaggio di materie e rifiuti Area Bulk”), dal Protocollo IRSA CNR e dal Protocollo di Miscelazione presentato dalla Società, che insieme costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono riportate, a favore della Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l., che gestisce l’installazione (categorie IPPC 5.1 e IPPC 5.3) per l’eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse:

1. di rilasciare, ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29-octies, c. 4, e s.m.i., la presente autorizzazione all'istanza di Variante sostanziale all'Atto autorizzativo n. B6404 del 15/12/2009, consistente nell'aumento di quantitativi dei CER in ingresso, senza incremento di ulteriori tipologie di rifiuti o di nuovi codici CER, oltre quelli già autorizzati in A.I.A., in migliorie impiantistiche e nell'ampliamento dell'installazione, così come meglio specificato di seguito:

| | |
|--|---------------------------|
| Rifiuti giornalieri in ingresso: | 500 t |
| di cui : | 300 t non pericolosi |
| | 200 t pericolosi |
| Capacità annua di trattamento dei rifiuti: | 125.000 t (da 78.000 ton) |
| di cui: | 86.000 t non pericolosi |
| | 39.000 t pericolosi |

- variazione della destinazione delle vasche da “vasche di stoccaggio” a vasche di trattamento”;
 - modifica alla linea di trattamento Fenton, che prevede la suddivisione del trattamento in due distinti bacini (bacino di acidificazione e bacino di ossidazione), allo scopo di facilitare il controllo operativo del processo e garantire una migliore stabilità alle prestazioni del trattamento;
 - sostituzione dell'esistente filtro a sabbia facente parte della linea di trattamenti terziari delle acque reflue, con un sistema a tele filtranti maggiormente performante;
 - modifiche relative al processo impiantistico con l'introduzione del processo di vagliatura a monte del trattamento dei rifiuti pericolosi e l'introduzione del processo ad osmosi inversa come trattamento terziario;
 - realizzazione di una tettoia a copertura delle aree di stoccaggio;
2. di approvare tutta la documentazione tecnica esaminata nel corso della Conferenza dei Servizi, come sopra elencata;
 3. di autorizzare la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata dalla Società e come riassunto nella premessa, ed esaminata in sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuto e le relative quantità richiamate nell'Appendice I all'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
 4. di allegare al presente provvedimento il PdMeC e l'Allegato Tecnico con relative Appendici I e II, III, IV, V, costituite dall'Elenco dei CER, dallo Schema a blocchi (rif. Progetto Allegato C7, denominato “Nuovo Schema a Blocchi”), dalla Planimetria Generale (rif. progetto Allegato C11, denominato “Planimetria con individuazione Aree per lo Stoccaggio di materie e rifiuti Area Bulk”), dal Protocollo IRSA CNR e dal Protocollo di Miscelazione presentato dalla Società, che insieme costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
 5. di autorizzare la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali, disponendo che la Società stessa dovrà dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori di variante approvati nel rispetto della documentazione tecnica presentata ed esaminata nel corso della Conferenza dei Servizi, producendo apposito collaudo redatto da professionista terzo qualificato;
 6. di prescrivere alla Società di osservare le indicazioni e prescrizioni tutte richiamate nel presente provvedimento e nell'Allegato tecnico e sue Appendici, oltre che nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di richiamare la Società all'osservanza ed al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
8. di stabilire che:
 - la Società, ai sensi dell'art. 29 sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 9-septies, a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies del medesimo articolo, entro 90 giorni dalla data del presente atto, è tenuta all'aggiornamento delle necessarie garanzie finanziarie, per un importo di € 1.445.000,00 (unmilionequattrocentoquarantacinquemila/00);
 - il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione Dirigenziale n. B6404 del 15/12/2009 e ss.mm.ii.;
 - la Società dovrà aggiornare il PdMeC e il Protocollo di miscelazione, secondo quanto indicato in premessa, entro sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento
1. di richiamare la Società sulla necessità dare corso alle prescrizioni indicate in premessa e di rispettare quanto segue:
 - per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee, deve fare riferimento alle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
 - per la determinazione dei valori delle acque sotterranee, deve attenersi alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;
9. di dare atto che rimane salva la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche all'atto autorizzativo, anche su indicazione di ARPA Lazio;
10. che il rilascio del successivo atto autorizzativo non esime la Società dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere, fatto salvo i diritti di terzi;
11. di evidenziare, relativamente alla verifica di ottemperanza di cui alla Determinazione n. G11189 del 04.08.2017, riguardante la Pronuncia di V.I.A., che la Società ha adempiuto alle prescrizioni e condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa, così come meglio specificato nella Determinazione di chiusura del Procedimento n. G07747 del 07.06.2019 a cui si rimanda, salvo a precisare quanto segue:
 - che per la realizzazione della tettoia prevista a copertura delle zone di stoccaggio, tenendo conto di quanto stabilito al punto 2, lettere a) e b) della Determinazione di chiusura del Procedimento n. G07747 07/06/2019, la Società dovrà acquisire il permesso di costruire presso il Comune di Civita Castellana, provvedendo al pagamento, se necessario, degli oneri concessori, accessori ovvero altri oneri previsti dalla legge e secondo le vigenti modalità;
 - relativamente ai valori di fondo delle acque sotterranee pertinenti il sito di insediamento dell'impianto della Società, che come CSC sito specifiche possano essere identificate quelle

riportate nella tabella indicata in premessa, scaturite dalle elaborazioni effettuate dalla Società medesima, attesa la loro sostanziale analogia con il particolare chimismo del reticolo idrogeologico locale, come, peraltro, attestato da numerosi studi bibliografici;

12. di richiamare la Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e ss.mm.ii. e nel presente Atto.

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Società GSA Srl, dall'acquisizione eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dalla Direzione Regionale sarà consegnata alla Società per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

La Società è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i...

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana, alla A.S.L. di Viterbo Distretto C, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Viterbo, all'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale e altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)